

Sentenza n. 233/2015 pubbl. il 14/04/2015

RG n. 2490/2014

Repert. n. 357/2015 del 14/04/2015

N. R.G. 2490/2014

TRIBUNALE DI VERBANIA

RG. 2490/2014

UDIENZA DEL 14.04.2015

Sono presenti i procuratori delle parti avvocati Salsa per parte appellante e Di Fede in sostituzione dell'avv. Capristo.

Invitati, i procuratori discutono riportandosi alle argomentazioni diffusamente svolte in atti. Espletata la discussione il Giudice emette la sotto riportata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, sezione civile, in persona del Giudice, dott. Mauro D'Urso, nel procedimento civile n. 2490/2014 R.G.

avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace - nullità negoziale all'udienza del 14.04.2015 ha emanato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Tra

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Gravellona Toce al C.so Sempione n. 134 presso lo studio dell'avv. Francesco Salsa da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Domodossola alla Via Marconi n. 44 presso lo studio dell'avv. Domenico Capristo da cui sono difesi e rappresentati come per delega in atti

APPELLATA

Conclusioni: come da discussione orale di cui al verbale che precede

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

pagina 1 di 4

Firmato Da: D'URSO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e4f52 - Firmato Da: GIANUSSI PIER GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c7fed



Posto il fatto costituito dal cd. tesseramento pluriennale sottoscritto da ⁱⁿ data 04.08.2011 ed il pagamento per sua parte di € 1.500 a favore della società "proprietaria del suo cartellino" per ottenere il "cd. svincolo" e giocare presso altra squadra di calcio, la domanda di fondo posta all'odierno giudicante è quella di vagliare la natura giuridica del patto e la sua validità.

Il Giudice di Pace nella decisione impugnata ha disatteso la convenzione stipulata tra le parti rilevandone la nullità per l'assenza della autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. In particolare, ha argomentato il giudicante, atteso che il vincolo pluriennale deve ricondursi negli atti di straordinaria amministrazione, alla sua stipulazione da parte del calciatore minorenni avrebbe dovuto accompagnarsi l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. in mancanza della quale l'atto è da considerarsi nullo. Ne è conseguita la condanna della società di calcio alla restituzione della somma pretesa per la "liberazione" del calciatore.

Posto adesso che a norma dell'art. 322 cc la sanzione per gli atti non assistiti dalla autorizzazione dell'Autorità Giudiziale è l'annullabilità e la relativa domanda non è stata coltivata dalla parte attrice - odierna appellata - l'intera discussione in ordine alla natura dell'atto se di ordinaria o di straordinaria amministrazione non è rilevante ai fini della decisione.

Piuttosto, se pure con la diversa motivazione che segue, il vincolo pluriennale apposto al tesseramento di ^{va} qualificato come radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. in quanto l'appostazione del cd. vincolo di tesseramento previsto come possibile pattuizione tra le parti dall'art. 32 delle Norme organizzative interne della FIGC non presenta alcuna causa in concreto meritevole di tutela. Si osserva, infatti, come attraverso il cd. tesseramento l'individuo abbia la possibilità (che altrimenti non avrebbe avuto) di esercitare in forma organizzativa (perché sottoposto ai dettami delle Federazioni) l'attività ludico - sportiva del gioco calcio.

Il tesseramento crea, però, un doppio rapporto, da un lato quello del calciatore tesserato con la Federazione il cui regolamento, anche in termini disciplinari il primo accetta, e dall'altro lato quello con la società sportiva a sua volta facente parte della Federazione in favore della quale il calciatore presta la propria attività sportiva. Sta di fatto, però, che questo secondo rapporto laddove sia svolto in maniera professionistica deve essere oggetto di specifico contratto stipulato tra il calciatore e la società secondo le forme e le prescrizioni di cui agli accordi collettivi di categoria. Esso, inoltre non può prevedere un vincolo tra le parti superiore alle 5 stagioni sportive ovvero alle 3 per i minorenni.



E' evidente in tali casi l'interesse di entrambe le parti alla previsione del vincolo: la squadra di calcio ha interesse a non perdere le prestazioni sportivo-lavorative prestate dal suo calciatore-dipendente il quale, a sua volta ha l'interesse "minimo" a mantenere il rapporto di lavoro alle condizioni concordate laddove non abbia massimizzato il proprio interesse attraverso la corresponsione di un ulteriore compenso per la limitazione alla propria facoltà di recesso.

Diversamente, per i calciatori non professionisti - tra cui rientrano i cd. *giovani* divenuti "giovani dilettanti" in seguito all'assunzione del vincolo - nessuno di questi aspetti prettamente economici osservati si ravvisano. Né si ravvisano ulteriori interessi di carattere anche non patrimoniale che non possano già essere tutelati adeguatamente attraverso la previsione del tesseramento annuale previsto dall'art. 31 delle Norme organizzative prima richiamate il quale lascia il calciatore libero di giocare presso una diversa società sportiva al termine della stagione sportiva.

E' evidente allora che il vincolo imposto al giovane dilettante soddisfa il solo interesse della società di calcio contraente la quale ha la possibilità di *patrimonializzare* il suo tesserato fino al venticinquesimo anni di età sperando di poter lucrare, fino ad allora, una cessione del giocatore a sé favorevole. Trattasi, però, di un interesse che mal si bilancia con il solo sacrificio della propria libertà di autodeterminazione nella sfera ludico individuale che viene imposto al proprio calciatore. Un bilanciamento di interessi che non può trovare tutela giuridica ex art. 1322 c.c.

Ulteriore elemento di illiceità civile nella pattuzione *de quo* va ravvisata anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. stante la vessatorietà della clausola che avrebbe necessitato, anche superando il primo ed assorbente rilievo di nullità, della specifica sottoscrizione da parte del calciatore sostanziandosi nella previsione del recesso *ad nutum* in favore della sola parte predisponente. Giova, infine, l'osservazione per cui nella scheda negoziale di cui al doc. 1 del fascicolo di parte convenuta prodotto in primo grado né è richiamata la durata del vincolo né l'art. 32 della normativa FIGC con ciò determinandosi un ulteriore profilo di nullità del negozio per la sua indeterminatezza.

Va, pertanto, confermata sia pure con tale diversa motivazione la sentenza del Giudice di Pace impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex dm 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania in funzione di Giudice di Appello, disattesa ogni altra eccezione e domanda, definitivamente pronunciando così provvede:



Sentenza n. 233/2015 pubbl. il 14/04/2015

RG n. 2490/2014

Repert. n. 357/2015 del 14/04/2015

- A) Rietta l'appello;
- B) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate per il secondo grado di giudizio in € 1.577 oltre accessori di legge;

Così deciso in Verbania il 14.04.2015

Il Giudice

Dott. Mauro D'Urso

